

CARTA DEI DIRITTI E DEI BISOGNI DELLA VITTIMA DI REATO

UNA RETE INTERISTITUZIONALE
D'INTERVENTO, DI SERVIZI E DI COMUNITÀ

COMUNITÀ

DIRITTI

BISOGNI

ASCOLTO

DIGNITÀ

PRENDERSI CURA

AVERE A CUORE

UGUAGLIANZA

PROSSIMITÀ

FARSI CARICO

MEMORIA



Fondazione *Pol.i.s.*

Politico Integrato di Sicurezza per le Vittime Inocenti della criminalità e i suoi Confinati

• **L'ISTITUZIONE DI UN TAVOLO DI LAVORO NAZIONALE**, di riflessione e di intervento legislativo, sul tema delle persone vittime di reato.

• **UN TESTO UNICO** che in maniera organica racchiuda tutte le fattispecie ed elimini la disparità di trattamento tra le diverse categorie di vittime, che garantisca a tutte una presa in carico da parte dello Stato orientata al ristoro non solo economico, ma anche sociale ed esistenziale. Un testo unico che ribalti l'ottica del riconoscimento dello status di vittima attraverso la semplificazione del procedimento amministrativo e la separazione del procedimento amministrativo dal processo penale.

• **UNA RETE NAZIONALE D'INTERVENTO** che garantisca uguale accesso ai servizi uguale trattamento alle vittime di reato sull'intero territorio nazionale (in attuazione della Direttiva 2012/29/UE, solo parzialmente recepita in Italia); l'individuazione delle competenze professionali e dei percorsi formativi necessari per gli operatori coinvolti e a stretto contatto con le vittime; una mappatura dei servizi di aiuto alle vittime presenti sul territorio nazionale; un numero verde nazionale.

• **CENTRALITÀ DELLA PERSONA VITTIMA DI REATO** per poter garantire a ciascuna ascolto, relazione di aiuto, accompagnamento, diritti e senso di comunità affinché il ristoro non sia solo economico (questo non è sufficiente per affrancarsi dal dolore). Gli interventi siano realizzati in tempi certi e le attese per le determinazioni di ciascun caso non siano lunghe (vivere una condizione di vittimizzazione senza avere certezza degli interventi d'aiuto determina una vittimizzazione secondaria), e le riforme in tal senso non siano a costo zero.

Pertanto:

- non sia il fenomeno criminale, che ne ha determinato la vittimizzazione, l'elemento discriminante del "**prendersi cura**";

- non sia una norma, o un suo emendamento, o una sua restrittiva interpretazione, a determinare l'accesso della vittima al diritto che le spetta. Riguardo **all'estraneità della vittima e dei suoi familiari fino al quarto grado, così come previsto dalle norme, sia effettuata una valutazione caso per caso**, relativamente alle frequentazioni del superstite e dei familiari della vittima. Rispetto al **tema della decadenza e della prescrizione**, non è accoglibile in alcun caso l'idea che un diritto abbia una scadenza: la vittima è tale sempre. I diritti non vanno in prescrizione o in decadenza.

- la vittima non sia lasciata sola: una buona policy d'intervento deve prevedere l'accompagnamento della vittima in ciascuna fase della vittimizzazione: dal compimento del fatto reato al processo di emancipazione della vittima dalla sua condizione.